

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARENGHI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Nella seduta del 01/12/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Estinto anticipatamente un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile, il ricorrente, con lettera di reclamo il ricorrente ed avvalendosi di assistenza tecnica, chiedeva la restituzione della quota non maturata delle voci di costo connesse al finanziamento, anche di natura assicurativa, in seguito all'estinzione anticipata dello stesso, nonché le restituzioni delle somme versate all'intermediario a titolo di interessi, stante l'applicazione di un tasso superiore alla soglia antiusura *ex lege* 108/1996.

Riscontrato negativamente il reclamo, il ricorrente adiva questo Arbitro – sempre avvalendosi di assistenza tecnica – per reiterare le proprie richieste restitutorie. In particolare, assumendo che l'estinzione anticipata fosse avvenuta in corrispondenza della settantaseiesima rata di ammortamento, chiedeva: in via principale, la restituzione di tutti gli interessi e costi legati al finanziamento, oltre agli interessi legali dall'estinzione, a causa della violazione del principio di trasparenza, deducendo, all'uopo, che la mancata restituzione degli oneri anticipatamente corrisposti a seguito di estinzione anticipata (così come previsto dal contratto) genererebbe, in astratto, un nuovo costo del finanziamento più elevato rispetto a quello sottoscritto contrattualmente, con conseguente violazione

dell'art. 117 TUB; in via subordinata, il rimborso degli oneri anticipatamente corrisposti in funzione del criterio *pro-rata temporis* (oltre gli interessi legali dall'estinzione) pari ad euro 1.744,72 ed, in ogni caso, la rifusione delle spese per assistenza tecnica nella misura di € 300,00.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto eccepiva: 1) la sua carenza di legittimazione passiva in merito alla ripetizione della quota parte del premio assicurativo non goduto; 2) l'improcedibilità del ricorso per incompetenza *ratione temporis*; 3) la legittimità dei tassi applicati, così come specificati sul contratto e la conformità dei tassi alla soglia all'epoca vigente; 4) la congruità della somme restituite in applicazione del criterio del *pro-rata* su asserita componente *recurring* delle commissioni avendo comunque provveduto secondo il criterio dell'*"equo rimborso"*; 5) la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, atteso che il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario non necessita di rappresentanza professionale.

## DIRITTO

È anzitutto da respingere la domanda formulata dal ricorrente in via principale, in quanto il Collegio ritiene, in relazione al dedotto superamento del tasso soglia antiusura, fondata l'eccezione di incompetenza *ratione temporis* sollevata dall'intermediario convenuto, essendo stato il contratto stipulato anteriormente al 1° gennaio 2009 (così, ABF Milano, n. 1052/2015).

Per quanto riguarda le richieste in via subordinata, va premesso che non può trovare accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva ex art. 22 l. n. 221/2012 (di conversione del d. l. n. 179/2012) in relazione alla domanda di restituzione di quota parte del premio assicurativo. Ciò in quanto gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione (non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati) quanto piuttosto sull'esercizio dell'eventuale azione di regresso. A tale proposito, il Collegio non può che confermare il proprio consolidato orientamento (da ult., ABF Napoli, 5566/2015 e 6047/2014), viepiù avvalorato dalla decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (*cf.* dec. n. 6167/2014), in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa, la quale – contrariamente alle deduzioni dell'intermediario resistente – trova nella legge n. 221/2012 il suo riconoscimento normativo.

Tanto acquisito, può passarsi all'esame nel merito delle ulteriori questioni sottoposte alla cognizione del Collegio: la domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei tre Collegi di questo Arbitro, ed alla stregua degli indirizzi della Banca d'Italia rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*), che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale. Per converso, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. *up front*).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

Per quanto concerne il criterio di calcolo del rimborso spettante al ricorrente, il Collegio non ritiene di accogliere la pretesa dell'intermediario di effettuare la restituzione delle voci oggetto del ricorso secondo il criterio dell'"equo rimborso". Ed infatti, come chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec. n. 6167/2014), il criterio *pro rata temporis* è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

In ordine alle commissioni accessorie, va rilevato che il documento contrattuale non consente di definire le quote della commissione destinate a remunerare le sole attività prodromiche alla concessione del finanziamento e quelle soggette a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale. Pertanto, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata di dette commissioni, al netto dell'abbuono già riconosciuto, pari ad euro 570,24.

In merito alla richiesta del ricorrente del rimborso delle spese di assistenza tecnica, essa non può trovare accoglimento per difetto di qualificazione professionale del rappresentante.

Da quanto precede, consegue il riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata delle commissioni, pari ad euro 712,94 a titolo di commissioni finanziarie ed euro 570,24 a titolo di commissioni accessorie.

Al Collegio non sfugge, peraltro, che dal conteggio estintivo risulta riconosciuto un abbuono commissioni bancarie di euro 287,30.

Da ultimo, rigettata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva con riferimento alla domanda di restituzione di quota parte del premio assicurativo, deve riconoscersi il diritto della ricorrente al rimborso, a titolo di premio assicurativo non maturato, dell'importo di euro 307,26.

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.303,14 oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO

**CONTEST SERVIZI**  
Via di Belfiore Battisti 3  
P. 10010890013  
10138  
10890013